

D.P.R. N. 146/2018 RECANTE ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146** (pdf, 579 KB) recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019).

Il D.P.R. n. 146/2018, **entrato in vigore il 24 gennaio 2019**, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008.

Sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

Obbligo per le persone fisiche e le imprese di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018

Obbligo della tenuta dei Registri (art. 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014) e Banca dati (art. 16 del D.P.R. n. 146/2018)

Sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese

Il D.P.R. adegua alle nuove disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 il sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012. Tale sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese prevede che l'Organismo nazionale italiano di accreditamento, "ACCREDIA", rilasci un accreditamento agli Organismi di certificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'Ambiente (articolo 4, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018).

Con decreto direttoriale n. 9 del 29 gennaio 2019, il Ministero dell'Ambiente ha approvato i seguenti schemi di accreditamento:

1) **Schema di accreditamento persone:** "Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.";

2) **Schema di accreditamento imprese:** "Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.".

Ai fini della designazione degli Organismi di certificazione da parte del Ministero dell'Ambiente, è necessario il possesso del pertinente certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e dell'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente del tariffario che si intende applicare per il rilascio dei certificati.

Per quanto riguarda il Regolamento (CE) n. 307/2008, il rilascio delle attestazioni alle persone che effettuano il recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d'aria da determinati veicoli a motore viene effettuato dagli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche, al completamento di un corso di formazione. Tali organismi sono certificati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello **Schema di accreditamento OdA**: "Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146".

In questo caso non è prevista la designazione da parte del Ministero dell'Ambiente dell'organismo accreditato.

Ulteriori informazioni in merito alle procedure di accreditamento sono disponibili sul sito di ACCREDIA al seguente link:

<https://www.accredia.it/accredimento/come-accreditarsi/>.

Una volta completato l'iter di accreditamento e, ove previsto, l'iter di designazione sopra illustrati, le persone fisiche e le imprese potranno rivolgersi agli Organismi di certificazione/attestazione per ottenere i pertinenti certificati/attestati.

NOTA BENE: a seguito del chiarimento fornito da Accredia con la **Circolare n.09/2019** in merito al paragrafo "Transitorio certificazioni" riportato nei sopracitati schemi di accreditamento, si fa presente quanto segue: Su richiesta della persona fisica certificata, dell'impresa certificata e/o dell'OdA certificato, il CAB procede all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti dei nuovi schemi di accreditamento, approvati dal Ministero dell'Ambiente con decreto direttoriale n. 9 del 29 gennaio 2019.

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 14, del D.P.R. n. 146/2018, è gestito dalle Camere di commercio competenti e accessibile dal sito web www.fgas.it.

Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

- a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Attraverso il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, sarà pertanto possibile:

consultare l'elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione della formazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati;

consultare l'elenco delle persone e delle imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti F-gas possono rivolgersi.

L'iscrizione al Registro avviene esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione e l'invio alle Camere di commercio delle pratiche contenenti le informazioni previste dai modelli e dalle comunicazioni sotto elencati.

Iscrizione delle Persone:

- **Modello iscrizione persone fisiche.**

Iscrizione delle imprese:

- **Modello iscrizione imprese.**

Richiesta di esenzione:

- **Modello comunicazione esenzione;**
- **Dichiarazione sostitutiva per recupero FGAS;**
- **Dichiarazione sostitutiva brasatura e saldatura.**

Richiesta di deroga:

- **Modello comunicazione Deroga;**
- **Dichiarazione sostitutiva deroga certificazione;**
- **Dichiarazione sostitutiva deroga attestazione.**

Riconoscimento certificato estero per le persone:

- **Modello riconoscimento certificato estero persona fisica.**

Riconoscimento certificato estero per le imprese:

- **Modello riconoscimento certificato estero imprese.**

Modello di delega:

Facsimile della procura da allegare nel caso di delega a soggetto terzo per la firma digitale e l'invio.

- **Modello di delega.**

Iscrizione Organismi:

- **Modello iscrizione Organismi.**

La Camera di Commercio competente rilascia per via telematica gli attestati di iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di esenzione e deroghe nonché gli attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro.

Ulteriori informazioni in merito alle procedure di iscrizione sono disponibili sul sito www.fgas.it, nella sezione Modulistica/Istruzioni.

Nella tabella seguente è riportato, in modo schematico, l'elenco delle apparecchiature e delle attività per le quali è necessaria la certificazione (C), l'iscrizione al Registro nazionale delle Persone e delle imprese certificate (I) o l'attestazione (A).

Apparecchiature	Attività	Persona fisica	Impresa
Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	C+I
	Controllo delle perdite di applicazioni contenenti =5 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati (=10 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	C+I	

	Recupero di gas fluorurati	C+I	
Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	I
	Controllo delle perdite di applicazioni contenenti =5 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati (=10 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	C+I	
	Recupero di gas fluorurati	C+I	
Apparecchiature fisse di protezione antincendio	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	C+I
	Controllo delle perdite di applicazioni contenenti =5 tonn CO ₂ equivalenti di gas =10 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	C+I	
	Recupero di gas fluorurati	C+I	
Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	I
	Recupero di gas fluorurati	C+I	I
Solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	Recupero di gas fluorurati	C+I	I
Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (MAC).	Recupero di gas fluorurati	A+I	I
Apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra	Controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite	I	I

Obbligo per le persone fisiche e le imprese di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018.

L'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le **persone fisiche** che svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:

- 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;
- 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- 3) installazione;
- 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 5) smantellamento.

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento.

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

1) installazione;

2) riparazione, manutenzione o assistenza;

3) smantellamento;

4) recupero.

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Tali soggetti dovranno rivolgersi a **Organismi di Certificazione** che rilasciano un certificato alle persone fisiche previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea (Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2066 e 2015/2067, Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008).

L'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:

- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse* di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Tali soggetti dovranno rivolgersi a **Organismi di Certificazione** che rilasciano un certificato alle imprese previa verifica dei seguenti requisiti: impiego di persone fisiche certificate in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e procedure necessarie a svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e Regolamento (CE) n. 304/2008).

NOTA BENE: Nel caso di **imprese individuali**, se il titolare dell'impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l'impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese il certificato viene rilasciato se quest'ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se dispone di strumenti e procedure adeguate.

Al fine del rilascio della certificazione delle imprese individuali, è previsto un apposito iter all'interno dello Schema di accreditamento imprese.

***Un'apparecchiatura fissa è definita come un'apparecchiatura che di norma non è in transito durante il suo funzionamento e comprende i sistemi mobili di climatizzazione. Di conseguenza, non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 517/2014, le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento**

d'aria usate in tutte le modalità di trasporto ad eccezione delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero.

L'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:

- attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Tali soggetti dovranno rivolgersi a **Organismi di Attestazione** della formazione che rilasciano attestati alle persone fisiche a seguito del completamento di un corso di formazione riguardante il recupero dei gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n. 307/2008).

Ai sensi dell'articolo 2, punto 14), del Regolamento (UE) n. 517/2014, il **recupero** è definito come " *la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature*". Pertanto le persone fisiche che, nell'ambito dell'attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal D.P.R. n. 146/2018. Tuttavia, **se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall'attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone** ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 146/2018.

L'elenco degli Organismi di Certificazione e degli Organismi di Attestazione della formazione è disponibile all'interno della sezione A del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate accedendo al sito www.fgas.it, Area registro / consultazione / ricerca organismi.

Sono invece soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale, ma esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione, le persone fisiche e le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:

- a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
- c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
- d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività sopra descritte devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, del D.P.R. n. 146/2018.

Obbligo della tenuta dei Registri (art. 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014) e Banca dati (art. 16 del D.P.R. n. 146/2018)

Come previsto all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e riportato nella guida predisposta dalla Commissione europea, gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite, (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalente) devono conservare registri delle apparecchiature per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell'Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come "apparecchiature ermeticamente sigillate", i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO₂ equivalente.

I registri delle apparecchiature devono contenere le seguenti informazioni:

nome, indirizzo postale, numero telefonico dell'operatore;

informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installato (se non indicato nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta, dovrà essere definito da personale certificato);

le quantità di gas fluorurati aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;

le quantità di gas fluorurati installati che sono state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se del caso, il numero di certificato;

le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;

le date e i risultati dei controlli delle perdite, nonché la causa delle eventuali perdite rilevate;

qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra;

identità dell'impresa/del personale che ha svolto le attività;

date e risultati dei controlli del sistema di rilevazione delle perdite (se installato);

altre informazioni pertinenti.

Non è necessario tenere registri per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi.

A decorrere dall'ottavo mese successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all'articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018. A tal proposito si fa presente che la soglia di 5 tonnellate di CO₂ equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

 BANCA DATI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

L'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede inoltre, al paragrafo 3, che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

- a. i numeri dei certificati degli acquirenti;
- b. le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

A decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, anche le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all'articolo 16 del citato D.P.R.

Pertanto, a partire dal 25 luglio 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati delle vendite di F-gas e di apparecchiature contenenti tali gas.



BANCA DATI DELLE VENDITE DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E DI APPARECCHIATURE CONTENENTI TALI GAS

Dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.

In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 25 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Avvertenza

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare declina ogni responsabilità a riguardo dell'esattezza delle informazioni relative al Regolamento comunitario e alla normativa nazionale di attuazione dello stesso fornite agli utenti attraverso differenti siti web o altri mezzi di comunicazione.

Ultima modifica: 08/10/2019

Tweet

Mi piace 33

